

Interviene alla seduta l'Assessore Sig. Romeggio Maurizio, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 36, comma 2, dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19) ed i successivi provvedimenti di proroga;

Visti i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera "e");
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera "g");

Premesso che:

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16.06.2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000,00 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000,00 euro annui;

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è di almeno un milione di euro annui (artt. 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TU);
- l'art. 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che, per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'art. 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso ancora che:

- l'art. 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017, con deliberazione di C.C. n. 32;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricolture, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, art. 1, della legge 190/2014);
- il provvedimento di revisione ordinaria nell'anno 2018 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 79 del 6 dicembre 2018;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell'anno 2019 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 43 del 9 dicembre 2019;
- il provvedimento di revisione ordinaria nell'anno 2020 è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 46 del 30 novembre 2020;
- dopo la revisione del 2015, del 2017, del 2018, del 2019 e del 2020, il Comune di Villadossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
S.E.O. s.r.l.
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
CON.SER.VCO S.p.A.

Preso atto della deliberazione n. 91/2021/SRCPIE/PRSE del 20.05.2021 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti;

Ritenuto di approvare per la società partecipata S.E.O. il documento “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, piano di razionalizzazione della medesima società, che contiene le motivazioni per cui risulta necessario il mantenimento della stessa;

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal D. Lgs. 175/2016, si dà atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, ritiene opportuno adottare un piano di razionalizzazione della società S.E.O. s.r.l., mentre non è necessaria una relazione sulle misure adottate l'anno precedente, misure che non erano state valutate necessarie/opportune;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 12 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 12 votanti

D E L I B E R A

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Villadossola (dati al 31.12.2020).

Di dare atto:

- che le partecipazioni societarie del Comune di Villadossola sono immutate rispetto a quelle rappresentate dalla deliberazione di C.C. n. 46 del 30.11.2020 di revisione ordinaria;
- che le società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. e CON.SER.VCO S.p.A. rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Di mantenere la partecipazione nella società S.E.O. s.r.l., approvando il piano di razionalizzazione della società, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che l'anno precedente non era stato valutato necessario/opportuno adottare alcun provvedimento in materia, per cui non è necessaria una relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente.

Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Nino Michael

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 20/01/2022 come prescritto dall’art. 124.

Villadossola, li 20/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

1° decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

1° perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda